



ALLEGATO A alla Dgr n. 1288 del 03 luglio 2012

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA FERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE VEGETALI NON COSTITUENTI RIFIUTO, PRESENTATO DALLA SOCIETÀ "AGRICOD POWER ENERGY – SOCIETÀ AGRICOLA" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NOGARA (VR):

1. Rispettare le prescrizioni determinate in sede di Conferenza di servizi del 29 febbraio 2012, relative allo scavo del pozzo idrico, nonché alla predisposizione di dispositivi di monitoraggio della falda superficiale, ossia:
 - a. limitare la quota di perforazione del pozzo idrico, dedicato all'approvvigionamento dei servizi igienici del personale e a uso antincendio, alla profondità minima che permetta di raggiungere la prima falda dalla quale attingere acqua potabile;
 - b. attuare un piano di monitoraggio della prima falda idrica, tramite:
 - la realizzazione di un piezometro intestato nel complesso sedimentario a raggiungere la prima delle falde in pressione, ubicato idrogeologicamente a monte dell'insediamento, con funzioni di "bianco" per caratterizzare ab-initio l'acqua prelevata ;
 - la realizzazione di un piezometro intestato nel complesso sedimentario a raggiungere la prima delle falde in pressione, ubicato idrogeologicamente a valle dell'insediamento
 - la predisposizione di una relazione sulla Caratterizzazione chimico-fisica-batterologica dell'acqua di falda superficiale (piezometri superficiali), nonché del relativo piano di monitoraggio dei prelievi da effettuare;
 - l'effettuazione un campionamento iniziale, prima dell'entrata in funzione dell'impianto, e, a seguire, un prelievo con cadenza semestrale. Copia dei risultati analitici ottenuti dei controlli dell'acqua di falda, siano trasmessi anche all'Amministrazione Comunale di Nogara.
2. Rispettare le prescrizioni, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (protocollo Ministero n. 7842 del 18 novembre 2011), ossia:
 - a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati verso terra.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Provincia di Verona – Unità operativa concessioni e autorizzazioni, pervenuto con nota protocollo n. 131089 del 19 marzo 2012, ossia:

- a. le opere per la connessione alla rete siano collaudate secondo le procedure esposte dall'articolo 14 della l. r. n. 24/1991;
- b. sia perfezionato presso il Comune l'attraversamento con cavidotto interrato ricadente in via Valdivisi.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione dell'impianto del Ministero dello Sviluppo Economico direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, pervenuto con nota protocollo n. 565231 del 2 dicembre 2011, ossia "alla condizione che il richiedente si impegni a modificare il progetto nel caso in cui, all'atto della costruzione dello stesso fossero in corso lavori minerari temporanei e permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento idrocarburi, ecc.) affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, sulle norme di Polizia delle miniere e delle cave";
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere del Consorzio di bonifica Veronese, (loro protocollo n. 18722 del 24 novembre 2011), acquisito in sede di Cds del 9 marzo 2012, ossia:
 - a. il sistema di compensazione dovrà essere realizzato con modalità e tipologie che permettano la facile manutenzione, con volume di invaso di almeno 279 mc e con smaltimento delle acque nella rete superficiale a mezzo di manufatto a bocca tarata con portata massima di scarico di 13 l/sec;
 - b. il proprietario e i suoi aventi causa oltre a provvedere alla realizzazione delle opere di compensazione dovrà garantirne la manutenzione e la pulizia in via continuativa;
 - c. tale obbligo dovrà essere trascritto in tutti gli atti di trasferimento della proprietà o gestione degli immobili serviti dall'impianto;
 - d. il recapito delle acque nella rete superficiale dovrà essere concesso dal Consorzio di bonifica Veronese, previo presentazione di formale completa di elaborati esecutivi del sistema di compensazione e di regolazione della portata massima di scarico;
 - e. dovrà essere limitato allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili e previsto, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc).
6. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accertamento negativo della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto – Nucleo operativo di Verona, protocollo n. 389248 del 17 agosto 2011, con il quale si comunica che "nella'area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela in itinere, ne procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici..... e si ritiene tuttavia necessario che gli scavi siano controllati da un operatore specializzato in campo archeologico che andrà comunicato alla medesima Soprintendenza".
7. Acquisire, prima della messa in esercizio dell'impianto, la concessione di derivazione dell'acqua di falda, da parte del Genio Civile di Verona. È fatto, pertanto, divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
8. Realizzare l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Realizzare le opere e le infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi, ossia:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici (884 MWh/anno);
 - b. del riscaldamento del container servizi (1,7 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

12. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e delle strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
13. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Nogara (VR).
14. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
15. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
16. Inoltre, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara (VR) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
17. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 4.306 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
18. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
19. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
20. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
21. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 - Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
23. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
24. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona).
25. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento e analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
26. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.

27. Predisporre un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
28. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e succ. modif. e integraz.
29. Limitatamente agli impianti alimentati da sola biomassa vegetale (PAE), rispettare le disposizioni regionali previste per l'utilizzo agronomico delle acque reflue (vedi allegato A alla D.G.R. n. 2439/2007 e succ. modif. e integraz.) ivi compresa l'effettuazione delle analisi trimestrali del materiale in uscita dai fermentatori anaerobici; adeguare il piano di utilizzo agronomico del "digestato" sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella A del Codice di Buona Pratica Agricola DM 19.04.1999).
30. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
31. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
32. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
33. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
34. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara (VR) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio dell'impianto.
35. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
36. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona), la visura camerale aggiornata.
37. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
38. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Nogara (VR) la data di dismissione dell'impianto.
39. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
40. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia (pratica VV.F. n. 75359, protocollo n. 15863 del 31 ottobre 2011).